

TRIBUNALE DI FERRARA  
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI ED ALLE PROCEDURE  
CONCORSUALI

Ai Curatori, commissari giudiziali e liquidatori

e.p.c.

al Sig. Presidente del Tribunale



al Consiglio dell'ordine degli avvocati di  
Ferrara

al Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti di Ferrara

Oggetto: disposizioni urgenti in merito alle attività di vendita mobiliari e immobiliari nelle procedure concorsuali a seguito dei provvedimenti di adozione di misure di contenimento della emergenza Codiv19.

Il Giudice Delegato,

visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla G.U. n. 60;

richiamati, in particolare l'art. 1 comma primo, del citato d.l., a mente del quale *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, nonché il successivo comma 2, il quale dispone che fino al 22 marzo 2020 *“sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”*;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del GD (curatori, commissari giudiziali e liquidatori) incaricati nell'ambito delle procedure concorsuali;

ritenuta inoltre la necessità di contenere e gestire gli effetti economici negativi che la emergenza epidemiologica in atto è potenzialmente in grado di determinare in seno alla procedure esecutive concorsuali;

rilevato, in particolare, che la situazione emergenziale è potenzialmente suscettibile determinare la vendita dei beni della massa a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto in quanto capace di incidere sulla determinazione del mercato a formulare offerte di acquisto, sia in ragione della generale situazione di incertezza verificatasi, sia in considerazione della ritrosia dei potenziali offerenti ad esercitare il diritto di visita degli immobili stante la necessità di attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 2 DPCM 8 marzo 2020;

Dispone che

Tutti gli esperimenti di vendita già fissati fino al 31 maggio 2020 (sia che sia previsto lo svolgimento in modalità telematica, sia che sia prevista la tradizionale forma analogica) si intendono rinviati ad una data compresa tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2020, individuata dal curatore o dal liquidatore con conseguente apertura di nuovo termine per la presentazione delle offerte.

Le cauzioni eventualmente già depositate per il tentativo di vendita rinviato dovranno essere restituite.

Il rinvio della vendita sarà pubblicato con avviso solo sul PVP a cura della procedura (con esclusione dunque della pubblicità su quotidiani o periodici per ragioni di tempestività).

La nuova vendita sarà pubblicizzata nelle stesse modalità e termini previsti per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari disposti con l'ordinanza di vendita o il programma di liquidazione o l'avviso di vendita.

È sospeso, sino al 22 marzo 2020, l'esercizio del diritto di visita degli immobili da parte dei potenziali offerenti. A decorrere dal 23 marzo, è consentita la visita dei soli immobili liberi e non occupati, mentre la visita degli immobili occupati sarà esercitabile a partire dal primo giugno 2020.

saranno sospese le attività di liberazione degli immobili fino al 3 aprile, salvo rilasci spontanei;

i termini per il saldo prezzo che scadevano tra il 9.3.20 e il 22 marzo 2020 si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla sospensione;

Quanto alle operazioni peritali di stima dei beni, adempimento non procedimentalizzato nelle procedure concorsuali, ci si limita a consigliare di evitare, a tutto il 31.5.20, quantomeno l'accesso a beni immobili che non siano liberi da persone.

Avverte che nelle procedure fallimentari sono sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in particolare:

- Il termine di fissazione dell'udienza di cui all'art. 15, comma 3, l.fall.;
- il termine di sette giorni di cui all'art. 15, comma 4 l.fall.;
- il termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo di cui all'art. 16 comma 2 n. 5;
- il termine per il reclamo di cui all'art. 18 comma 1 l.fall.
- il termine entro il quale il giudice delegato provvede sui reclami a norma dell'art. 25, comma 1 n. 5 l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 26;
- il termine per il deposito delle relazioni di cui all'art. 33 l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 36 l.fall.;
- il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di cui all'art. 93 l.fall.;
- il termine per il deposito dello stato passivo di cui all'art. 95, comma 2, l.fall.;
- il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 96, comma 2 n. 3 l.fall.;
- i termini del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all'art. 99 l.fall.;
- il termine per il deposito delle domande di insinuazione tardive ed ultratardive di cui all'art. 101 l.fall.;
- il termine per il deposito del programma di liquidazione di cui all'art. 104 ter l.fall.;
- il termine per la presentazione dei riparti parziali di cui all'art. 110, comma 1, l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 110, comma 3 l.fall.;

Si comunichi.

Ferrara 12.3.20



Il Giudice  
Dott.ssa Anna Ghedini

